

## PROCEDURA APERTA – GARA 02-2026

### DISCIPLINARE DI GARA

**OGGETTO:** Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti.

#### PREMESSE

Con decisione di contrarre di pari data, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di procedere all'affidamento del "servizio triennale di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti", mediante l'avvio di una procedura aperta.

Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Provincia di Trieste [codice NUTS ITH44].

La procedura è espletata digitalmente mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (→ di seguito solo PAD"), all'interno dell'area "RDO online" (→ di seguito RDO) relativa alla medesima procedura.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi di trasparenza, si rinvia alla sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale (<https://www.fvgstrade.it/>).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, nonché di annullare o revocare il bando e il presente disciplinare di gara per motivate ragioni di interesse pubblico, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

## 1. PIATTAFORMA

### 1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni\_Operative\_Invito\_v1.0".

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI

**CQY**  
CERTQUALITY

Prot. GEN-PRINT-2026-1431-P Data 09/06/2026

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga del medesimo termine per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento "Istruzioni\_Operative\_Invito\_v1.0", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 STAZIONE APPALTANTE

PUNTI DI CONTATTO	
Denominazione S.A.	Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sito istituzionale	<a href="https://www.fvgstrade.it/">https://www.fvgstrade.it/</a>
Indirizzo della sede legale	Scala dei Cappuccini 1 – 34131 TRIESTE
PAD di e-Procurement	<a href="https://eappalti.regione.fvg.it">https://eappalti.regione.fvg.it</a>
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it
U.O. Gare e Contratti	gare.contratti@fvgs.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	
dott.ssa Tiziana Lucia Aydonopoulos	tiziana.aydonopoulos@fvgs.it

### 2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di Contratto;
- 4) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 5) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
- 6) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 7) Allegato A.3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
- 8) Allegato A.4) Modello – Dichiarazioni per avalimento;
- 9) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- 10) Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico.

Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>.

La documentazione completa è disponibile sulla PAD nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della RDO.

## 2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO cui il quesito si riferisce, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. INFORMAZIONI GENERALI

### 3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

GARA 02/2026		
Oggetto: servizio triennale di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti.		
CIG: BBF53F078E	R.d.O.: rfq_122538	CU: S01133800324202500003
	CPV: 79631000-6	Codice ATECO: 69.20.04
Importo triennale del servizio	€ 194.400,00	
Importo del servizio "principale"	€ 165.600,00	
Importo dei servizi "accessori"	€ 28.800,00	

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il presente appalto è qualificato come servizio di natura intellettuale, in ragione della prevalenza, anche sotto il profilo economico e organizzativo, delle prestazioni professionali riservate ex art. 1 della legge n. 12/1979 (consulenza del lavoro ed elaborazione delle buste paga) sulle attività accessorie e dell'impossibilità di standardizzazione delle prestazioni (Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2020, n. 4688). Per effetto di tale qualificazione e in conformità all'art. 108, co. 9, del Codice, l'offerta economica non deve riportare né i costi della manodopera né gli oneri aziendali relativi all'applicazione delle normative sulla salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro. In conformità all'interpretazione sistematica degli artt. 11 e 57 adottata dall'ANAC nella Nota illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023, la procedura non è inoltre soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 57 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il servizio si compone di una prestazione principale e di una accessoria le cui attività e modalità sono dettagliatamente descritte nell'ambito dell'art. 2.3 e dell'art. 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Non ravvisando rischi interferenziali, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00) e non si rende, quindi, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Si precisa che l'appalto è strutturato in un unico lotto in quanto il servizio oggetto di affidamento presenta carattere ontologicamente unitario sotto il profilo funzionale e organizzativo. Le prestazioni richieste risultano tra loro strettamente integrate e interdipendenti e devono essere erogate a favore della Società secondo modalità uniformi, coordinate e continuative, al fine di garantire coerenza operativa, correttezza degli adempimenti e unitarietà dell'interlocuzione.

### 3.2 DURATA

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione dell'appalto può essere iniziata, per motivate ragioni, prima della stipulazione del contratto. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, co. 9, del Codice.

Le penali sono determinate nella misura fissata dall'art. 8.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### 3.3 OPZIONI E RINNOVI

In conformità all'art. 120, co. 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 36 (trentasei) mesi, alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, co. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La cd "proroga tecnica" non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.

Ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore complessivo del procedimento è pari a **€ 498.960,00** (contributi di legge ed IVA esclusi). Il valore massimo è rappresentato nella tabella che segue:

valore massimo della procedura				
base d'asta	opzione (art. 120, co. 9)	rinnovo + opzione	proroga tecnica	valore massimo
€ 194.400,00	€ 38.880,00	€ 194.400,00 + € 38.880,00	€ 32.400,00	€ 498.960,00

### 3.4 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il procedimento è finanziato con fondi propri della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

### 3.5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è determinato in conformità all'offerta economica presentata.

### 3.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. Le modalità di pagamento sono regolate dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### 3.7 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, co. 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale stimato, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la predetta soglia, con riferimento alle prestazioni da eseguire successivamente all'attivazione della clausola di revisione.

In conformità alla Sezione III dell'Allegato II.2-bis al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., la determinazione della variazione dei costi è effettuata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi (IPSI), settore "*Attività professionali, scientifiche e tecniche*", con riferimento agli indici business to business (BtoB), ove disponibili, coerenti con il settore economico ATECO dell'appalto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

Il RUP monitora l'andamento del suddetto indice con periodicità annuale, ovvero con la diversa frequenza di aggiornamento prevista dall'ISTAT. Il meccanismo di revisione opera automaticamente al ricorrere delle condizioni di cui al presente articolo, anche in assenza di istanza di parte, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice che ha designato una consorziate esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del d.lgs. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 95 del d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### 5.1 SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico inserisce, anche nel FVOE, la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate e indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione Appaltante negli ultimi tre anni.

## 6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Il concorrente deve possedere i requisiti di seguito indicati.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di qualificazione accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il concorrente autorizza la Stazione Appaltante a verificare i dati tramite FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico). Presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo di cui all'art. 24 del Codice. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve possedere - quale requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, co. 3, del d.lgs. 36/2023 - alternativamente:

- a) per la prestazione principale:
  - i. i soggetti che operano in forma individuale devono essere iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero negli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (Sezione A) o dei Ragionieri e Periti commerciali, a condizione che abbiano dato comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge 12/1979;
  - ii. i soggetti costituiti in forma societaria devono essere organizzati nella forma della società tra professionisti ex art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con iscrizione nella sezione speciale dell'albo professionale di riferimento tra quelli indicati al punto i).

- b) per la prestazione accessoria: iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della procedura, ovvero, per gli operatori economici non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 al d.lgs. 36/2023.

## 6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100, co. 11, del Codice, a pena di esclusione, il concorrente deve dichiarare di possedere un **fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi del quinquennio antecedente a quello di indizione della procedura** (data di pubblicazione del presente bando) per un importo non inferiore a € **300.000,00** (iva esclusa).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice:

- per i soggetti obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese, mediante i bilanci depositati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati da nota integrativa e ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica all'Ufficio Registro Imprese;
- per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

## 6.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, nell'ambito della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver regolarmente svolto, nel corso degli ultimi dieci anni (a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando), servizi analoghi a quelli previsti dal presente procedimento, per un importo complessivamente non inferiore a € **194.400,00** (iva esclusa).

Per ciascun "servizio analogo", il concorrente deve indicare l'importo, la data di esecuzione, il destinatario (pubblico o privato). La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:
- originale, o copia conforme, di certificati/attestazioni rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale, o copia autentica, dei certificati rilasciati dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

## 6.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER R.T.I., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f.) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1 lett. a) – richiesto per lo svolgimento della prestazione principale - nel caso di R.T.I. orizzontale deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorzianti o GEIE; nel caso di R.T.I. verticale deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1 lett. b) - richiesto per lo svolgimento della prestazione accessoria - nel caso di R.T.I. orizzontale deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorzianti o GEIE; nel caso di R.T.I. verticale deve essere posseduto dalla mandante.

Il requisito di capacità economico-finanziaria, relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/aggregazione nel suo complesso. Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso per il sopravvenuto venire meno di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 6.5 INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI STABILI

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del co. 3 dell'art. 100 del Codice sono posseduti dal consorziato esecutore.

In conformità all'art. 67, co.1, lett. a), del Codice, i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e/o per migliorare la propria offerta.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.**

**Nel contratto di avvalimento le parti specificano le dotazioni tecniche e le risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.**

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di legge.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un proprio "Allegato A.3-bis";
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nell'ambito della documentazione presentata;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. **Qualora l'avalimento sia esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta (cd "avalimento premiale") il contratto deve essere inserito solo nell'offerta tecnica.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**La mancata indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.**

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante segnala all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È in ogni caso vietato il subappalto degli adempimenti riservati ex art. 1 della legge 12/1979.

È ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante secondo l'art. 119 del Codice, il subappalto delle attività strumentali e di reportistica, oggettivamente diverse e separabili dalle attività riservate.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole prestazioni interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di essi che si intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili. Il concorrente può motivatamente indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Salvo impossibilità tecnica, il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Nei contratti di subappalto e nei sub-contratti deve essere obbligatoriamente prevista l'inserzione di clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto. Tali clausole devono essere determinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle specifiche condizioni oggettive previste dall'articolo 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

L'Appaltatore trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal Subappaltatore e dal Sub-Contrattante per l'identificazione del cd "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia).

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

In conformità a quanto previsto dall'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente € 3.888,00.

Ai sensi dell'art. 106, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione (art. 106, co. 2 e 3, del Codice).

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo della S.A. al seguente link: <https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/01133800324/true> → servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l'operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell'ambito della causale, il/i CIG.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, co. 8, del Codice. Per fruire di dette riduzioni, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello "Allegato A.2".

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
  - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2022. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

## 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 - e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'importo del contributo dovuto ammonta a € **33,00**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante FVOE; in caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

## 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate alla Stazione Appaltante, **a pena di irricevibilità, unicamente in forma telematica per mezzo della PAD, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.07.2026**. Oltre detto termine l'offerta è inammissibile ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. b), del Codice.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si rendono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare di gara.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO;
- qualora l'operatore economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla PAD, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere tecnico o economico deve essere inserito nella "Busta Amministrativa"; la Stazione Appaltante esclude il concorrente nel caso in cui tali dati consistano in aspetti tecnicamente e/o economicamente significativi e idonei a consentire di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza dell'offerta.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla PAD. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla PAD potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla PAD, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla PAD, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della RDO.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceve una comunicazione all'indirizzo di domicilio digitale indicato dallo stesso in fase di registrazione alla PAD.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla PAD a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non

completa, e quindi mancata trasmissione, dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso, e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di un tanto, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 360 (trecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico, tramite la PAD, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di

presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono renderle. Il soccorso istruttorio è attivato dalla Stazione Appaltante mediante l'apposita funzionalità "Chiarifica amministrativa" o, in alternativa, tramite l'area "Messaggi" all'interno della RDO in oggetto.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### 13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante in autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare, gli altri elaborati e/o documenti. Le correzioni e/o integrazioni sono rese note a tutti i concorrenti.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nel presente disciplinare.

## 14. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area "*Mia Risposta*" della RDO online, deve essere utilizzata la funzionalità "*Intenzione di rispondere*" e selezionata la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Avviata la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona "+", il comando "*Crea una nuova risposta DGUE*" permette successivamente all'operatore economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla Stazione Appaltante.

Al termine della compilazione, mediante il comando "*Scarica*", è generato il documento in formato ".pdf".

Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando "*Scegli il file*".

In caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, è necessario gestire l'"*Area Gestione Risposta*" per configurare la struttura del "Gruppo di Offerta", aggiungendo ulteriori operatori economici tramite la funzionalità "*Aggiungi Utente*".

L'operatore economico indica quindi la "*Denominazione sociale/Ragione sociale*" e l'indirizzo e-mail dell'operatore economico che intende far parte del "Gruppo di Offerta", e lo invita a partecipare alla RDO online per compilare il proprio DGUE. L'operatore economico invitato, se già registrato alla PAD, deve accedere con le proprie credenziali; in alternativa procede con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate devono essere ripetute, se necessario, per tutti i membri del "Gruppo di Offerta".

Gli operatori economici invitati a far parte del "Gruppo di Offerta" ricevono, all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un "Gruppo di Offerta". All'interno dell'e-mail di avviso è contenuto il *link* diretto per accedere alla PAD.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.

L'operatore economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al "Gruppo di Offerta" e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento "*Istruzioni operative per la compilazione del DGUE*" consultabile all'interno dell'area "Allegati" della RDO online.

Ogni eventuale ulteriore dichiarazione integrativa o/e esplicativa rispetto al DGUE è inserita nella sezione "Area Generica Allegati" della Busta Amministrativa.

## 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA AMMINISTRATIVA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce sulla PAD, nella "Busta di Risposta Amministrativa", la seguente documentazione:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello " <b>Allegato A.1</b> " e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "Allegato A.1".

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e tenuto conto della natura intellettuale del servizio, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione attestando:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, specificando, in caso di dichiarazione positiva, la tipologia di sistemi utilizzati, e assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista responsabile, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti, e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132/2025 e del GDPR;
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione, impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni di cui alla lettera a) e a garantire l'osservanza del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132/2025 e del GDPR.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote e le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, del Codice e (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

<b>PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE</b>	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;

- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.2" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

La dichiarazione - unica anche in caso di concorrente con identità plurisoggettiva - deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE AL DGUE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.3-bis" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila la dichiarazione complementare al DGUE, avvalendosi del modello denominato "Allegato A.3-bis".

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO.

Si precisa che la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), del Codice delle attività che intende o deve subappaltare indicando la relativa quota.

<b>GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)</b>	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 10 del presente disciplinare.

<b>ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC</b>	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico comprovante l'avvenuto versamento.

I concorrenti effettuano, a pena di inammissibilità dell'offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026- per l'importo indicato nell'apposito paragrafo.

<b>DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</b>	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
  - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
    - copia del contratto di rete;
    - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
    - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - o copia del contratto di rete;
  - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGUE dell'operatore economico ausiliario creato secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico";</li> <li>2) dichiarazione modello "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE dell'ausiliaria (sottoscrizione digitale);</li> <li>3) dichiarazione modello "Allegato A.4" - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex art. 104 del Codice) (sottoscrizione digitale);</li> <li>4) <i>(in caso di avvalimento finalizzato alla dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione)</i> contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.</li> </ol>

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del Codice, è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento in armonia a quanto indicato dallo specifico paragrafo del presente disciplinare di gara ai cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico, la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse – specificamente individuate - necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che tali documenti devono essere inseriti nella PAD con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO.

## 16. OFFERTA TECNICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO, deve inserire la documentazione di seguito specificata.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA UNICA RELATIVA AGLI ELEMENTI 1 e 2 DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento ai sub-elementi 1.1 ("composizione del team, ruoli e qualificazione professionale"), 1.2 ("assetto organizzativo e modalità di gestione del servizio"), 1.2 ("utilizzo della piattaforma informatica gestionale"), 1.4 ("gestione e protezione dei dati personali"), 1.5 ("qualità e utilità della reportistica"), 2.1 ("piano di avvio del servizio") e 2.2 ("passaggio di consegne e continuità della banca dati"), il concorrente deve allegare una relazione tecnico-metodologica unica suddivisa in 7 (sette) capitoli presentando quindi distinte documentazioni per ogni sub-elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ogni sub-criterio stabilito.

La relazione dovrà essere complessivamente composta da un massimo di **20 (venti) facciate** in formato A4 e dovrà riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente. Le facciate dovranno essere numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata, stampate con orientamento verticale. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) facciate.

Non sono computate nel numero delle facciate la copertina, il sommario, ed i *curriculum vitae*. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi.

Ai fini della riservatezza dei dati personali degli interessati, si invitano gli stessi a indicare nei curriculum vitae solo dati essenziali, utili e attinenti all'oggetto della procedura (es. formazione, attività professionale, ecc.). Si precisa, infatti, che, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza e accesso agli atti [d.lgs. 33/2013 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.] i curriculum vitae sono documenti atti ad essere divulgati dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, in sede di pubblicazione/divulgazione, non procederà pertanto alla previa valutazione in merito all'eventuale riservatezza dei dati, ma alla diretta pubblicazione/divulgazione dei curriculum vitae nella loro integrità. Si raccomanda, quindi, di evitare l'indicazione di dati superflui e/o non pertinenti rispetto a quanto utile per la procedura, con particolare riguardo a informazioni strettamente personali (es. foto, residenza, contatti personali, hobby, ecc. ecc.).

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 19 del presente disciplinare di gara.

SUB-ELEMENTO 3.1 "GIORNI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA IN LOCO IN FASE DI AVVIO"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Inserimento nella apposita sezione della PAD del valore numerico relativo ai giorni aggiuntivi di assistenza in loco offerti in fase di avvio del servizio.

Il concorrente deve inserire nella apposita sezione della PAD il numero aggiuntivo (rispetto a quanto previsto dal § 2.2.3 del C.S.A.) di giornate di assistenza in presenza presso la sede di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. che il concorrente offre con riferimento alla fase di avvio del servizio.

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 19 del presente disciplinare di gara.

SUB-ELEMENTO 3.2 "GIORNI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA IN LOCO A REGIME"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Inserimento nella apposita sezione della PAD del valore numerico relativo ai giorni aggiuntivi di assistenza in loco offerti in fase di regime del servizio.

Il concorrente deve inserire nella apposita sezione della PAD il numero aggiuntivo (rispetto a quanto previsto dal § 2.2.4 del C.S.A.) di giornate di assistenza in presenza presso la sede di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. che il concorrente offre in fase di regime del servizio.

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 19 del presente disciplinare di gara

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO – motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Tale dichiarazione deve tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire la chiara e precisa individuazione delle parti segretate;
- una congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- la documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

Si sottolinea che, in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico e commerciale. In tali casi gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti saranno autorizzati senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato.

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO PREMIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: <i>(in caso di avvalimento esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta)</i> documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO – il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie a migliorare l'offerta di quest'ultimo.

#### AVVERTENZE

Costituisce causa di inammissibilità dell'offerta, e dunque di esclusione, la mancata presentazione integrale della documentazione tecnica relativa ai sub-elementi 1.1 e 1.2, in quanto tali documenti sono diretti a riscontrare il contenuto essenziale dell'offerta tecnica e la sua corrispondenza all'oggetto dell'appalto, sicché che la loro assenza rende l'offerta priva del proprio oggetto.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa ai sub-elementi 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'offerta tecnica deve rispettare i limiti dimensionali (numero delle facciate) indicati nel presente disciplinare, stabiliti al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, la comparabilità delle proposte e la speditezza dell'attività valutativa. In conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione, il mancato rispetto di tali limiti non comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta, salvo che la violazione sia tale da compromettere in modo grave e concreto la parità di trattamento tra i concorrenti. In ogni caso, la Commissione Giudicatrice può valutare l'offerta limitatamente alle parti conformi ai limiti prescritti, ove ciò consenta una valutazione comparabile, espungendo le parti di minore rilevanza dell'offerta dimensionalmente eccedentaria. Il superamento dei limiti dimensionali e il conseguente difetto di sintesi possono, altresì, incidere negativamente sulla valutazione dell'offerta, qualora compromettano la chiarezza, la strutturazione logica o la capacità dell'operatore economico di esporre in modo efficace e conciso gli elementi qualificanti della propria proposta. In tale caso, la Commissione Giudicatrice può attribuire un punteggio inferiore, motivando adeguatamente la propria decisione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

L'offerta tecnica non deve recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento ad elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, lett. c) e d), del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, lett. g), del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto

Fatto salvo quanto stabilito dal § 13, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

## 17. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	Predisposizione della "Busta economica" mediante l'inserimento nella apposita sezione della PAD del ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nella apposita sezione della PAD il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla PAD per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione delle prestazioni.

Sono prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'importo di contratto è determinato sulla base del ribasso unico percentuale inserito a video dal concorrente nella PAD per la predisposizione della "Busta Economica".

Sono inammissibili le offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

#### AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o, fatto salvo quanto stabilito dal § 13, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

<b>Totale</b>	<b>100</b>
---------------	------------

## 18.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione degli elementi elencati nella sottostante tabella.

Nella terza colonna sono indicati:

- con la lettera "T" i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera "D" i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nell'ultima colonna a destra è indicato il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA			TIPO	PUNTI	
<b>1</b>	<b>Organizzazione del Servizio</b>				60
	1.1	Composizione del team, ruoli e qualificazione professionale	D	25	
	1.2	Assetto organizzativo e modalità di gestione del servizio	D	15	
	1.3	Utilizzo della piattaforma informatica gestionale	D	10	
	1.4	Gestione e protezione dei dati personali	D	5	
	1.5	Qualità e utilità della reportistica	D	5	
<b>2</b>	<b>Avvio del Servizio e Passaggio di Consegne</b>				15
	2.1	Piano di avvio del servizio	D	8	
	2.2	Passaggio di consegne e continuità della banca dati	D	7	
<b>3</b>	<b>Assistenza</b>				5
	3.1	Giorni aggiuntivi di assistenza in loco in fase di avvio	T	3	
	3.2	Giorni aggiuntivi di assistenza in loco a regime	T	2	

## 18.2 CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA

### ELEMENTO 1 – Organizzazione del Servizio (MAX 60 PUNTI)

L'elemento 1 è articolato nei sub-elementi 1.1, 1.2., 1.3, 1.4 e 1.5 che seguono.

SUB-ELEMENTO 1.1 - Composizione del team, ruoli e qualificazione professionale [MAX 25 PUNTI]
<p>Il sub-criterio valuta la struttura organizzativa del gruppo dedicato al servizio, la chiarezza e coerenza dei ruoli assegnati, il livello di qualificazione professionale delle risorse impiegate e la loro aderenza alle prestazioni richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'obiettivo è verificare se il concorrente disponga delle risorse umane adeguate — per numero, competenze ed esperienza — a garantire l'esecuzione corretta, continuativa e qualitativamente elevata del servizio.</p> <p>L'inclusione nel gruppo delle figure professionali e delle competenze minime stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 5.1) costituisce condizione necessaria per l'attribuzione di un punteggio. La mancanza di tali requisiti determina l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) per il sub-criterio 1.1.</p> <p>La Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Articolazione del team e chiarezza dei ruoli</u>: la Commissione Giudicatrice valuta la presenza di un organigramma chiaro e completo, con ruoli distinti (responsabile del servizio, figure operative, figure di backup/sostituzione) e responsabilità definite. La sola corrispondenza al minimo capitolare esprime un livello base; la presenza di figure aggiuntive, ruoli specialistici e soluzioni strutturate di backup esprime un livello più elevato.</li> </ul>

- Continuità e modalità di avvicendamento: la Commissione Giudicatrice valuta le misure proposte per garantire la continuità del servizio in caso di assenza o sostituzione di risorse chiave.
- Qualificazione ed esperienza professionale delle risorse dedicate: la Commissione Giudicatrice valuta il livello di formazione e l'esperienza documentata delle risorse assegnate al servizio, con riguardo alle attività effettivamente svolte in contesti analoghi. Sono valorizzate le risorse in possesso di abilitazioni professionali specifiche, titoli di studio coerenti con l'oggetto del servizio e comprovata esperienza pluriennale.
- Coerenza delle competenze con l'oggetto del servizio: la Commissione Giudicatrice valuta la corrispondenza tra i profili proposti e le prestazioni richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto. La piena aderenza tra competenze dichiarate e attività da svolgere esprime un valore elevato.
- Esperienza in contesti assimilabili: è valutata positivamente, quale elemento qualificante, l'esperienza specifica maturata in servizi analoghi prestati a favore di società in house, società a controllo o partecipazione pubblica, ovvero di enti soggetti al d.lgs. 175/2016, o comunque in contesti caratterizzati da elevata complessità contrattuale, previdenziale e normativa.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

#### **SUB-ELEMENTO 1.2 - Assetto organizzativo e modalità di gestione del servizio [MAX 15 PUNTI]**

Il sub-criterio valuta le modalità organizzative e operative proposte per l'esecuzione del servizio, verificando la strutturazione dei processi di lavoro, le procedure di coordinamento con la Stazione Appaltante e i meccanismi di controllo interno, con riferimento ai tempi e alle modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:

- Modello organizzativo e flussi di lavoro: la Commissione Giudicatrice valuta la chiarezza e la strutturazione del modello proposto, con riguardo alla definizione delle fasi operative e alla pianificazione delle attività nel rispetto delle scadenze contrattuali. Sono apprezzati i modelli che descrivono in modo analitico le fasi del ciclo delle paghe, le attività periodiche ricorrenti e le relative responsabilità.
- Modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante: la Commissione Giudicatrice valuta le procedure di comunicazione verso la Stazione Appaltante. Costituiscono elementi apprezzati la previsione di riunioni periodiche di allineamento, la designazione di un referente unico e la definizione di protocolli di comunicazione con indicazione dei tempi di risposta.
- Organizzazione dei controlli interni: la Commissione Giudicatrice valuta il sistema di controllo della qualità del servizio, con riguardo alla presenza di check-list operative, quadri di controllo e procedure di verifica. Sono apprezzati i sistemi di controllo tracciabili e documentati, con evidenza delle modalità di rilevazione e correzione degli errori.
- Gestione delle criticità e prevenzione degli errori: la Commissione Giudicatrice valuta le misure preventive e correttive adottate per la gestione di situazioni di criticità (scadenze imminenti, variazioni normative urgenti, picchi di lavoro). Costituisce elemento qualificante la presenza di un modello operativo (workflow) con controlli interni tracciabili.

I contenuti proposti saranno considerati clausole contrattuali. Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

### **SUB-ELEMENTO 1.3 - Utilizzo della piattaforma informatica gestionale [MAX 10 PUNTI]**

Il sub-criterio valuta le competenze e le modalità operative proposte per la gestione della piattaforma informatica e dei sistemi a essa interconnessi, con riferimento alla capacità di garantire correttezza, continuità e aggiornamento della banca dati, nonché la gestione efficace dei flussi verso i sistemi collegati.

La Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:

- Presidio e gestione della piattaforma paghe e banca dati: la Commissione Giudicatrice valuta le modalità operative di utilizzo della piattaforma. Sono apprezzati i modelli operativi che descrivono le fasi di controllo periodico dei dati, le procedure di allineamento e la gestione delle variazioni anagrafiche e retributive.
- Integrazione e sincronizzazione dei flussi verso sistemi collegati: la Commissione Giudicatrice valuta le modalità di gestione dei flussi informativi verso i sistemi interconnessi. Sono valorizzate le procedure strutturate di riconciliazione e verifica dei flussi trasmessi, con tracciabilità degli esiti.
- Gestione degli aggiornamenti applicativi e normativi: la Commissione Giudicatrice valuta la capacità del concorrente di garantire il tempestivo recepimento degli aggiornamenti della piattaforma e delle variazioni normative. Sono apprezzati i processi strutturati di aggiornamento con tracciabilità degli interventi e comunicazione proattiva verso la Stazione Appaltante.
- Approccio alla gestione delle anomalie e coordinamento con la software house: la Commissione Giudicatrice valuta le procedure di presa in carico, tracciamento delle anomalie applicative, con indicazione delle modalità di coordinamento con la software house fornitrice della piattaforma.
- Esperienza operativa documentata su piattaforme HR: la Commissione Giudicatrice valuta l'esperienza concreta del personale dedicato, rappresentata in modo oggettivo e verificabile tramite almeno uno dei seguenti indicatori: (i) mesi/anni di utilizzo operativo cumulati su sistemi payroll/HR negli ultimi cinque anni; (ii) numero di commesse/contesti gestiti con attività di elaborazione paghe (con indicazione di durata e ruolo svolto); (iii) range indicativo di volumi gestiti (numero cedolini/anno in fasce). Assume particolare rilevanza l'esperienza documentata in contesti comparabili per complessità e dimensione.

I contenuti proposti saranno considerati clausole contrattuali. Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

### **SUB-ELEMENTO 1.4 - Gestione e protezione dei dati personali [MAX 5 PUNTI]**

Il sub-criterio valuta le modalità di gestione, trattamento e protezione dei dati personali connessi all'esecuzione del servizio. La Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:

- Misure tecniche e organizzative adottate: la Commissione Giudicatrice valuta la strutturazione del sistema di sicurezza proposto, con riguardo alle misure tecniche e organizzative.
- Conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali: la Commissione Giudicatrice valuta l'adeguatezza del modello proposto rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale.
- Gestione degli accessi e delle responsabilità: la Commissione Giudicatrice valuta le modalità di gestione delle credenziali di accesso ai sistemi, la definizione dei profili di autorizzazione, la registrazione e la tracciabilità degli accessi.
- Procedure di gestione degli incidenti e dei data breach: la Commissione Giudicatrice valuta la strutturazione del processo di rilevazione, gestione e notifica degli incidenti di sicurezza e dei data breach, con indicazione del flusso operativo (rilevazione, contenimento, eventuale notifica al Garante e agli interessati, ripristino). Costituisce elemento qualificante la presenza di procedure documentate e aggiornate.

I contenuti proposti saranno considerati clausole contrattuali. Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

#### **SUB-ELEMENTO 1.5 - Qualità e utilità della reportistica [MAX 5 PUNTI]**

Il sub-criterio valuta le modalità di produzione e strutturazione della reportistica relativa agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché la qualità complessiva della reportistica proposta a fini gestionali interni.

La Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:

- Completezza delle informazioni: la Commissione Giudicatrice valuta la capacità di coprire in modo esaustivo le aree informative rilevanti.
- Utilità gestionale: la Commissione Giudicatrice valuta la concreta utilità dei report proposti a supporto delle decisioni operative della Stazione Appaltante. Costituisce elemento qualificante la disponibilità di modelli immediatamente utilizzabili a fini decisionali, con indicatori di sintesi chiari, tempestivi e direttamente azionabili dall'Area Risorse Umane.
- Adattabilità alle esigenze della Stazione Appaltante: la Commissione Giudicatrice valuta la flessibilità del sistema di reportistica proposto, con riguardo alla capacità di produrre estrazioni, analisi e report ad hoc su specifica richiesta della Stazione Appaltante e di adeguare i modelli standard alle esigenze operative specifiche.

I contenuti proposti saranno considerati clausole contrattuali. Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

#### **ELEMENTO 2 – Avvio del Servizio e Passaggio di Consegne (MAX 15 PUNTI)**

L'elemento 2 è articolato nei sub-elementi 2.1 e 2.2 che seguono.

#### **SUB-ELEMENTO 2.1 - Piano di avvio del servizio [MAX 8 PUNTI]**

Il sub-criterio valuta le modalità e i tempi previsti per la presa in carico e l'avvio operativo del servizio, verificando la strutturazione del processo di subentro, la completezza delle attività pianificate e la solidità dei controlli previsti per garantire la correttezza dei dati e la continuità del servizio.

La Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:

- Analisi preliminare e presa in carico dei dati: la Commissione Giudicatrice valuta le modalità proposte per l'acquisizione, l'analisi e la verifica dei dati preesistenti. Sono apprezzati gli approcci strutturati che prevedono una fase di audit preliminare con identificazione puntuale delle anomalie e dei rischi prima dell'avvio operativo.
- Strutturazione del Piano di Avvio per fasi, milestone e deliverable: la Commissione Giudicatrice valuta la completezza e l'articolazione del Piano di Avvio, con riguardo alla definizione delle fasi operative, delle milestone, dei deliverable e delle responsabilità assegnate. Costituisce elemento qualificante la presentazione di un Piano strutturato con indicazione delle attività propedeutiche, delle verifiche intermedie e del momento di messa a regime.
- Verifiche iniziali e controlli di avvio: la Commissione Giudicatrice valuta la solidità delle verifiche previste nella fase di avvio, con riguardo alla riconciliazione dei dati pregressi, ai controlli di coerenza e completezza delle posizioni individuali e alla gestione delle anomalie rilevate prima del primo ciclo paghe. Sono valorizzati i piani che includono una fase di test o simulazione del primo ciclo con evidenza dei controlli effettuati.
- Tempistiche di messa a regime: la Commissione Giudicatrice valuta la sostenibilità del cronoprogramma proposto, con riguardo alle tempistiche di ciascuna fase e al rispetto dei termini contrattuali. Sono apprezzate le proposte che prevedono margini di sicurezza espliciti e procedure di contingenza in caso di ritardi o criticità nella fase di avvio.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

#### **SUB-ELEMENTO 2.2 - Passaggio di consegne e continuità della banca dati [MAX 7 PUNTI]**

Il sub-criterio riguarda la fase conclusiva del servizio e valuta le procedure proposte per il passaggio di consegne con il nuovo affidatario, verificando la completezza delle misure adottate per garantire l'integrità, la coerenza e la disponibilità dei dati. La Commissione Giudicatrice attribuisce il punteggio tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:

- Modalità di trasferimento e consolidamento dei dati: la Commissione Giudicatrice valuta le procedure proposte per il trasferimento dei dati pregressi, con riguardo alla completezza del perimetro (dati anagrafici, posizioni contributive, storico retributivo, documenti del personale) e alle modalità tecniche di migrazione adottate.
- Misure di continuità operativa: la Commissione Giudicatrice valuta le soluzioni proposte per minimizzare il rischio di disallineamenti, ritardi e interruzioni operative durante la fase di passaggio di consegne. Sono valorizzati i piani che prevedono un periodo strutturato di affiancamento e la designazione di referenti dedicati per la gestione della transizione.
- Gestione delle anomalie nel passaggio di consegne: la Commissione Giudicatrice valuta le procedure previste per la rilevazione, la gestione e la risoluzione delle anomalie emerse nella fase di trasferimento dei dati, con indicazione dei tempi di risoluzione e delle responsabilità operative assegnate.

I contenuti proposti saranno considerati clausole contrattuali. Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

*[Come dettagliatamente precisato nel paragrafo 17, a cui si rinvia, con riferimento all'elemento sub. 3, l'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica unica che dovrà essere contenuta entro massimo 20 (venti) facciate con numerazione progressiva e univoca.]*

#### **ELEMENTO 3 – Assistenza (MAX 5PUNTI)**

L'elemento 3 è articolato nei sub-elementi 3.1 e 3.2 che seguono.

##### **SUB-ELEMENTO 3.1 – Giorni aggiuntivi di assistenza in loco in fase di avvio [MAX 3 PUNTI]**

Il sub-criterio è collegato al § 2.2.3 del Capitolato Speciale d'Appalto ("*Nella fase di avvio - di durata presunta stimata in massimo 3 (tre) mesi - l'appaltatore dovrà garantire, su richiesta dell'Area Risorse Umane, almeno 3 (tre) giornate di presenza mensile di assistenza e supporto presso la sede legale di FVG Strade*").

Il punteggio è assegnato in base al numero aggiuntivo (rispetto a quanto previsto dal § 2.2.3 del C.S.A.) di giornate di assistenza in presenza presso la sede di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. che il concorrente offre con riferimento alla fase di avvio del servizio.

descrizione	giorni in presenza offerti	punteggio
Numero aggiuntivo di giornate di assistenza in loco durante la fase di avvio del servizio	nessuno	0
	1 giorno	1
	2 giorni	2
	≥ 3 giorni	3

L'attribuzione del punteggio per il sub-elemento 3.1 è effettuata in modalità tabellare in conformità alla tabella che precede.

##### **SUB-ELEMENTO 3.2 – Giorni aggiuntivi di assistenza in loco a regime [MAX 2 PUNTI]**

Il sub-criterio è collegato al § 2.2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto ("Per tutta la durata dell'appalto, ad eccezione della fase di avvio, l'appaltatore dovrà garantire, su richiesta dell'Area Risorse Umane, almeno 1 (una) giornata di presenza mensile di assistenza e supporto presso la sede legale di FVG Strade").

Il punteggio è assegnato in base al numero aggiuntivo (rispetto a quanto previsto dal § 2.2.4 del C.S.A.) di giornate di assistenza in presenza presso la sede di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. che il concorrente offre in fase di regime del servizio.

descrizione	giorni in presenza offerti	punteggio
Numero aggiuntivo di giornate di assistenza in loco in fase di regime del servizio.	nessuno	0
	1 giorno	1
	≥ 2 giorni	2

L'attribuzione del punteggio per il sub-elemento 3.2 è effettuata in modalità tabellare in conformità alla tabella che precede.

### 18.3 ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA.

L'attribuzione dei coefficienti relativi ai sub-elementi 3.1 e 3.2 sarà determinata in ragione delle tabelle indicate nei rispettivi "elementi", nell'ambito delle quali in presenza di un determinato valore dell'offerta sarà attribuito un punteggio predeterminato.

Con riferimento ai sub-elementi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1 e 2.2, i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti – variabili tra zero ed uno – attribuiti dai singoli commissari in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Tale valutazione avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varia da "ottimo", "distinto", "buono", "discreto", "sufficiente", "non completamente adeguato", "insufficiente", "molto limitato", "minimo", "appena valutabile", "non trattabile/ non valutabile", in base ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	0,7	Contenuti di interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.

Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Per ciascun offerente, la Commissione Giudicatrice determina, infine, il punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica, sommando i punteggi assegnati a ciascun elemento.

#### 18.4 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Al fine di imporre un adeguato livello qualitativo, non sono valutate le offerte economiche dei concorrenti la cui offerta tecnica (ovvero la somma dei punteggi assegnati ai sub-elementi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 dell'offerta tecnica) non abbia conseguito una valutazione pari o superiore a **40 (quaranta) punti**.

In tale ipotesi, l'offerta inferiore alla "soglia di sbarramento" è esclusa.

#### 18.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del coefficiente all'offerta economica è effettuata con l'applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- $A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- $A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- $X$  = 0,90
- $A_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il coefficiente deve essere successivamente moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, ovvero **20 punti**.

#### 18.6 METODO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Terminata la valutazione degli elementi dell'offerta tecnica ed economica, la Commissione Giudicatrice determina – per ogni offerta – un dato numerico finale, mediante il metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla base della sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio stesso.

A ciascun offerente, il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- $P_i$  = punteggio dell'offerta i-esima
- $n$  = numero totale dei requisiti
- $W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- $V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

L'offerta con il punteggio complessivo più alto è collocata al primo posto in graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico.

Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione Giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste paragrafo 2.4.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.4.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **20.07.2026** alle ore **09.00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altro orario/giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo della PAD.

Le successive sedute telematiche sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "plichì digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta Amministrativa" della RDO.

Successivamente, il Seggio di Gara:

- a) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema);
- b) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del Codice;
- e) determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Il Seggio di Gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza.

Il Seggio di Gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta della documentazione amministrativa.

I provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 del Codice e del Regolamento di Friuli

Venezia Giulia Strade S.p.A., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice. A tal fine, viene fornita, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i *curriculum vitae* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Società trasparente*", ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

Il RUP, se ritenuto necessario, si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Nel corso della seduta telematica la Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

La Commissione Giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, all'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In una successiva seduta telematica, la Commissione Giudicatrice attribuisce i punteggi alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Nel verbale della seduta telematica la Commissione Giudicatrice comunica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, anche in considerazione della "soglia di sbarramento".

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In caso di offerta la cui valutazione superi la soglia prevista dal primo periodo del paragrafo 23, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica della serietà, sostenibilità e congruità dell'offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente all'U.O. Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento nell'offerta tecnica del prezzo offerto o di elementi che comunque consentano di desumere l'offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono *prima facie* considerate anormalmente basse le offerte in cui sia il punteggio assegnato al prezzo che quello relativo alla somma degli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP ha comunque facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base anche ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, se ritenuto necessario, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli art. 70, co. 4, lett. d), e 110, co. 5, del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

## 23. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta in conformità a quanto stabilito in precedenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a giudizio motivato della Stazione Appaltante.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala.

Il Titolare del Potere di Spesa esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente e l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del Codice, il Titolare del Potere di Spesa, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, può disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti il possesso

dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia successivamente accertata l'assenza dei requisiti, la Stazione Appaltante - ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente - recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle Autorità competenti.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, entro il termine di 10 (dieci) giorni, i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura stabilita e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 68, co. 6, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici del Legale Rappresentante (o del Procuratore) che interverrà alla stipula del contratto e del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alla sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi alla formalizzazione del contratto;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'identificazione del "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia);
- ✓ l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, co. 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 213 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle eventuali spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla formalizzazione dell'atto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposta di bollo contenute nell'art. 18, co. 10, del Codice, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice medesimo. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo va

considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano altresì le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo definite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico ingiustificatamente non stipuli il contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante pone a carico dell'Appaltatore le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice e nello schema di contratto.

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al codice civile.

## **24. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO", DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"**

Nello svolgimento dell'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, tutti pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite l'area "Messaggi" all'interno della RDO.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'area "Messaggi" all'interno della RDO in oggetto.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, co. 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati all'art. 35, co. 2, del Codice.

## 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e gli eventuali subappalti/subcontratti, sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'appalto alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

## 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: [dpo@fvgs.it](mailto:dpo@fvgs.it).

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura di gara — ivi compresi, ove ricorrano, le informazioni acquisite tramite FVOE, i dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali — sono trattati da personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara, all'eventuale aggiudicazione, alla stipula e all'esecuzione del contratto d'appalto. Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico gravante sul Titolare e dall'esercizio di un compito di interesse pubblico ad esso attribuito, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ammissione alla procedura di gara: in assenza dei dati richiesti, non sarà possibile procedere alla partecipazione, all'affidamento, alla stipula né all'esecuzione del contratto.

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la legge riconosce il diritto di accesso agli atti, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento, nonché agli organi preposti a indagini o controlli che ne facciano specifica richiesta. Potranno altresì essere diffusi in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla normativa vigente, ferma restando la disciplina dell'accesso agli atti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, che potrebbe comportare la comunicazione dei dati ad altri concorrenti. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali verso Paesi terzi né verso Organizzazioni Internazionali.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai dati trattati, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. L'informativa privacy estesa è consultabile nella sezione dedicata del sito internet della Società.

Il Direttore Generale  
(dott. Silvio Peroni)

“Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i.”

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	09/06/2026
Nome	GARA 02-2026 - DISCIPLINARE DI GARA_SIGNED.PDF
Impronta	44DA70276339C65912B2933A8703F34F5AF1C85AF8A9C63F077708703CE8B3AD
Dimensione (Byte)	563,285

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2026-1431-P
Verso	Partenza
Data registrazione	09/06/2026

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>SILVIO PERONI</b>
Codice Fiscale	TINIT-PRNSLV70H23L781G
Codice Identificativo	WSREF-14819694598097
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	70 8E 5B 61 47 92 29 08 F0 DC 04 9F 68 4B 71 BB 48 1B 66 D6 BC 06 C0 76 1D 89 35 6E 61 F0 17 DA 3F 10 B6 09 ED E2 DF 34 67 CA 68 00 01 61 93 4F BC 9B BE 6E CF DF FA EB BF 69 FA 59 9F 4D E5 F6 47 50 C5 EA 18 D7 36 AC 9D 2E B6 D6 13 F8 3F 14 1A AD 75 D9 D3 93 61 49 57 D2 3F 7D 6B C2 F4 A2 C8 4D 3A C6 3B 69 31 89 0A 34 68 B8 FD B0 3B A7 0F B8 C2 29 DA F3 C6 30 6A A5 2B 06 F3 F1 66 88 45 72 CE 69 3C FA DD 5E AE 6E DC BF 06 92 05 8E 1C D7 25 C4 E4 10 AE 59 45 55 B2 EB 09 54 27 57 4A B6 25 DB F5 74 FD 96 CE CC 65 B7 9F 99 7C 67 47 25 99 2F 0B C8 0D 95 19 D1 51 8F F5 2D CA EA E3 42 80 03 20 18 BD 92 31 EA 11 49 95 42 2C DE E1 EE AA F9 18 34 59 A2 1B A0 2F 7B 8A 3F 75 E0 E4 76 BF 6B E4 E1 EC 8C B8 22 3D D1 88 6F 6E 73 64 68 F5 A9 DA AC 5C 67 74 A6 65 EF 31 FA 69 BF
Data e ora della Firma	09/06/2026 11:48:01 GMT
Validità del certificato	Dal 20/06/2025 08:57:53 GMT al 20/06/2031 08:57:53 GMT
<a href="#">Certificato del Firmatario valido</a>	
<a href="#">Verifica CRL eseguita</a>	
<a href="#">Firma Valida</a>	